N. 00167/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01334/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1334 del 2013, proposto da:
R.O.M.A. Costruzioni s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Damonte, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Corsica 10/4;

contro

Comune di Sanremo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Danilo Sfamurri, Sara Rossi e Stefano Fadda, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Genova, P.le Mazzini, 2;
Regione Liguria, non costituita in giudizio;
Provincia di Imperia, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

della deliberazione del consiglio comunale 19.9.2013, n. 66.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sanremo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2014 il dott. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;

Accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, e rilevato che sussistono i presupposti per la definizione del giudizio con decisione in forma semplificata ex art. 60 c.p.a.;

Sentite sul punto le parti costituite;

Rilevato che è impugnata la deliberazione del consiglio comunale di Sanremo 19.9.2013, n. 66, con cui è stata negata l'approvazione alla proposta della società R.O.M.A. Costruzioni s.r.l., di un piano particolareggiato per la realizzazione di un edificio a destinazione residenziale di tre piani fuori terra ed un piano interrato a destinazione box;

Considerato che anche i provvedimenti amministrativi concernenti il diniego di proposte di strumenti urbanistici attuativi sottostanno all'obbligo generale di motivazione di cui all'art. 3 della legge n. 241/1990, in modo da consentire al richiedente di rendersi conto degli ostacoli che si frappongono all'estrinsecazione dello "ius aedificandi (cfr. T.A.R. Calabria-Catanzaro, I, 17.1.2012, n. 30);

Rilevato come, per costante giurisprudenza, la relazione introduttiva ad una delibera ed il conseguente dibattito consiliare non possono integrare la motivazione dell'atto collegiale perché essi, se pure possono essere utili ad illuminare le ragioni della scelta che si esprime nella votazione, non possono costituire di per sé l'elemento essenziale di un provvedimento amministrativo che è la motivazione dell'atto, perché esprimono essenzialmente orientamenti personali dei singoli consiglieri che vi prendono parte e quindi rendono il senso della scelta deliberativa criptico, non trasparente e dunque inidoneo a dare contezza delle scelte amministrative adottate dall'organo collegiale e dell'iter formativo della volontà complessiva dell'organo stesso, espresso attraverso la votazione finale (così, per tutte, Cons. di St., V, 8.2.2011, n. 854);

Rilevato come – pur a fronte del parere favorevole espresso dalla commissione edilizia comunale e del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del settore territorio - il provvedimento impugnato non indichi in alcun modo le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione negativa dell'amministrazione, con conseguente integrazione del vizio di difetto di motivazione, dedotto con il primo motivo di ricorso;

Ritenuto altresì come, dal tenore delle dichiarazioni di alcuni consiglieri comunali, si evinca chiaramente come il voto negativo sia maturato anche in reazione alla diffida a provvedere – che peraltro costituisce esercizio di un diritto - notificata dalla società ricorrente in data 13.9.2013, ciò che integra sicura spia dell'eccesso di potere per sviamento, denunciato con il secondo motivo di ricorso;

Ritenuto che, stante l'obbligo dell'amministrazione di pronunciarsi nuovamente - e motivatamente - sull'istanza in questione, che comporta variante allo strumento urbanistico vigente, non possa trovare accoglimento la domanda volta ad ottenere una pronuncia costitutiva che approvi l'istanza di S.U.A. tenendo luogo della deliberazione del consiglio comunale, ostandovi il disposto dell'art. 34 comma 2 c.p.a., a mente del quale "in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati";

Rilevato come non possa accogliersi neppure la domanda di risarcimento del danno, vuoi perché generica e sfornita di prova, vuoi perché, in relazione ai profili di discrezionalità connessi alla contestuale variante allo strumento urbanistico vigente, non è dimostrato che l'aspirazione al provvedimento sia sicuramente destinata ad esito favorevole;

Le spese seguono come di regola la soccombenza sostanziale, e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

Accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla la deliberazione del consiglio comunale di Sanremo 19.9.2013, n. 66.

Rigetta le altre domande.

Condanna il comune di Sanremo al pagamento, in favore della società ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in € 3.000,00 (tremila), oltre I.V.A. e C.P.A., oltre al rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Santo Balba, Presidente

Oreste Mario Caputo, Consigliere

Angelo Vitali, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/01/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)